



Il Comune di Assisi, come sopra legalmente rappresentato, concede alla Sig.ra Gubbiotti Gessica , che accetta n° 2 loculi contraddistinti dai nr. 165-169-3° Ampliamento, nel Cimitero di Petrignano, a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria – D.P.R. N° 285/90 e del Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri Comunali – D.C.C. n. 8 del 05/2/2015, e successive modificazioni ed integrazioni, per anni 50 (cinquanta), a decorrere dalla data di stipula del presente atto. Tali condizioni il Concessionario dichiara di conoscere e s’impegna, quindi, ad osservare.

**Art. 2**

Il concessionario ha versato il prezzo del canone di concessione fissato in € 5.030,00 giusta ricevuta per l’intero ammontare presente in atti.

**Art. 3**

Il manufatto viene consegnato finito, da intendersi opere strutturali e di rifiniture compiute.

**Art. 4**

Il Concessionario sottoscrive che la concessione è valida per loro stessi ed i propri aventi causa, in linea retta o collaterale nel più lato senso di legge; lo stesso è obbligato a tutte le opere di conservazione del loculo, lapide inclusa, e delle parti comuni del blocco in cui insiste la concessione e a rispettare tutte le norme in essere e/o emanate nel tempo dal regolamento comunale sui servizi cimiteriali. Al fine del rispetto del regolamento, copia del medesimo è depositato presso il Custode del Cimitero, e l’avvenuto deposito è titolo di conoscenza del Concessionario. Ogni cessione del diritto a persone estranee alla famiglia del Concessionario è assolutamente vietata e comporta la decadenza dalla concessione.

**Art. 5**

Tutte le operazioni di tumulazioni ed estumulazioni sono a totale carico del Concessionario o aventi causa.

**Art. 6**

La manutenzione e la conservazione del loculo spettano esclusivamente al Concessionario o ai suoi aventi diritto, nonché eventuali adeguamenti e/o disposizioni igienico sanitarie emanate in materia Polizia Mortuaria.

**Art. 7**

Il Comune di Assisi si riserva piena facoltà di sostituirsi con rivalsa alle spese nel caso in cui il Concessionario, opportunamente avvertito, non abbia provveduto alle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 6 del presente atto.

**Art. 8**

Il Concessionario ha la facoltà di tumulare nei loculi i componenti la propria famiglia, da considerarsi composta come definito dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri Comunali e all'art. 93 del D.P.R. 285 del 10/09/90.

**Art. 9**


Per quanto non esplicitamente previsto in quest'atto si fa riferimento alle disposizioni del citato Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, al Regolamento di Polizia Mortuaria e di Gestione dei Cimiteri Comunali – D.C.C. n. 8 del 5/2/2015, ed a tutte le altre disposizioni di legge e regolamenti emanate ed emanande in materia.

**Art. 10**

Le spese tutte per la stipulazione e registrazione del presente atto sono a totale carico del Concessionario. L'atto va registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. del 26/4/1986 n°131.

Letto approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE  
SETTORE INFRASTRUTTURE  
Arch. Luigi Maria Broccoli



Il Concessionario  
Giulio Jure